

**RISPOSTA DI ENEL AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

21 GIUGNO 2018

OSSERVAZIONI GENERALI

1. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO. Enel ritiene che gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità vadano nella direzione di una maggiore prevedibilità e contestualmente di un rafforzamento del principio di attribuzione dei costi a chi ne beneficia (es. *cross border cost allocation*). In merito si auspica che lo stesso principio trovi applicazione anche per la ripartizione dei costi della rete tra entry ed exit (rete dimensionata sulle punte di consumo dei prelievi termici).
2. PREVEDIBILITA' RICAVI. In particolare per quanto riguarda la stima dei ricavi Enel ritiene che il livello debba essere prevedibile e reso noto ex-ante (fermo restando l'adeguata remunerazione degli investimenti – vedi risposta S1). Infatti il livello dei ricavi è una delle variabili fondamentali che permette agli utenti di stimare l'evoluzione delle tariffe.
3. COSTI VARIABILI. Enel vede con favore l'orientamento volto a superare l'attuale assetto che prevede ancora il riconoscimento in natura di alcune voci di costo (perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato), attraverso l'istituzione un corrispettivo monetario applicato al gas trasportato (corrispettivo variabile). Tale corrispettivo a nostro avviso dovrebbe essere applicato ai punti di uscita (in linea con l'ipotesi 2 descritta nell'ambito del DCO 182/2018/R/Gas) non soltanto per maggiore semplicità applicativa (unico corrispettivo) ma anche perché, applicandolo in uscita, si favorirebbe una maggiore concorrenzialità del prezzo di riferimento sul mercato all'ingrosso italiano (PSV) e trasparenza per il mercato finale. Inoltre un corrispettivo monetario è peraltro esplicitamente previsto dal Regolamento 460/2017.
4. IMPIANTI DI MISURA. Riguardo l'obiettivo richiamato nel documento e che sarà oggetto di una futura consultazione, Enel coglie l'occasione per ribadire - espresso già in risposta al DCO 413/2017/R/Gas - che un eventuale trasferimento di titolarità all'RdB dell'impianto dovrebbe avvenire solo su istanza del cliente finale e, qualora non venisse ceduto, eventuali adeguamenti impiantistici che si dovessero rendere necessari dovrebbero essere

riconosciuti ai clienti finali che ne hanno mantenuto la titolarità; come di fatto avviene nel caso in cui sia l'RdB a procedere all'adeguamento.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1- Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

Enel in generale condivide gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità, oltre che per le ragioni premesse nelle osservazioni generali, anche perché vanno nella direzione di: maggiore attenzione alla pianificazione degli interventi di sviluppo, trasparenza in relazione agli obiettivi perseguiti, verificabilità e misurabilità degli interventi (analisi costi-benefici).

In ogni caso sarebbe auspicabile che venga resa nota agli Utenti delle infrastrutture di trasporto, per il periodo 2020-2023, la migliore stima dei ricavi prospettici alla luce dei piani decennali di investimento dei gestori infrastrutturali.

In consultazione in termini prospettici è fornita un'indicazione, per il periodo 2019-2022, che indica gli investimenti programmati trasmessi dai gestori di trasporto con un valore annuo di 980 Mln € peraltro superiore di circa il 9% rispetto a quello registrato negli ultimi anni. D'altra parte per stimare il livello tendenziale dei costi complessivi del servizio delle imprese di trasporto e quindi avere indicazioni sul valore atteso della tariffa, sarebbe indispensabile conoscere l'ammontare specifico per ogni anno del livello dei ricavi che si prevede verranno riconosciuti: quindi non soltanto gli investimenti programmati e comunque sull'orizzonte quantomeno del quinto periodo 2020-2023.

Peraltro, in risposta al DCO 182/2018/R/Gas, si osservava che qualora il costo effettivo fosse superiore rispetto a quanto prospettato si potrebbe mantenere il costo stimato ex-ante per il calcolo dei corrispettivi tariffari, gestendo la parte eccedente (tra costo stimato e costo effettivo riconosciuto) attraverso una componente complementare variabile per il recupero dei ricavi (piuttosto che recuperare tale eccedenza sulla componente capacitiva).

S2 - Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione

Si ritiene ragionevole mantenere una durata di quattro anni per il periodo di regolazione del servizio di trasporto per le ragioni espresse in consultazione: in analogia ad altri servizi regolati gas (stoccaggio e rigassificazione) e per allineamento con il secondo semi-periodo di trasmissione e distribuzione elettrica.

S11 – Osservazioni in merito ai ricavi per il servizio di bilanciamento.

Si fa presente che tale una scelta regolatoria volta a eliminare dalle disponibilità dell'RdB la risorsa di stoccaggio per il bilanciamento operativo, dovrebbe essere accuratamente approfondita e discussa prima di una sua eventuale introduzione, anche riguardo alla tempistiche dell'intervento. Si evidenzia fin d'ora che in un contesto regolatorio di profondo cambiamento (es. settlement) tale modifica aggiunge ulteriore incertezza per gli operatori. In particolare andrebbe valutato se il

beneficio per il sistema dell'attuale assetto (considerato anche l'effetto sui prezzi di bilanciamento) sia superiore al costo relativo all'acquisto di capacità di stoccaggio.

S12 – Osservazioni in merito al trattamento delle perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato.

Enel ritiene condivisibile la definizione di un unico corrispettivo variabile a copertura dei costi operativi, degli autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato, applicato ai punti di uscita. Infatti tali costi non dipendono dalla capacità impegnata, pertanto è corretto che siano remunerati con una componente di ricavo variabile. E' altresì necessario che il corrispettivo sia applicato in uscita per evitare distorsioni sul riferimento di prezzo del mercato all'ingrosso (PSV).

S15 – Osservazioni in merito alla gestione a regime dei fattori correttivi.

Eventuali differenze, tra ricavi riconosciuti ipotizzati ex-ante sulla base degli investimenti previsti e ricavi riconosciuti effettivi dovrebbero essere gestiti attraverso un fattore correttivo complementare variabile applicato in uscita (senza incidere sul costo della capacità). Ciò in coerenza con quanto osservato in merito alla prevedibilità dei costi del servizio: necessaria quindi una componente complementare variabile per il recupero e la stabilità dei ricavi.

S16 – Osservazioni in merito alla gestione delle somme riconducibili a fattori correttivi pregressi.

Enel condivide la proposta di utilizzare eventuali somme (di segno positivo) relative ai fattori correttivi pregressi al fine di mitigare gli effetti sui corrispettivi di capacità già dal 2020. D'altra parte si esprimono forti perplessità sul fatto che tali somme possano essere sufficienti ad attenuare sostanzialmente gli effetti di un profondo cambiamento legato alla scadenza di una quota rilevante delle capacità di lungo termine. In tal senso si auspica che vengano adottate misure più radicali che, oltre ad una prevedibilità dei ricavi qui richiamata, prendano in esame anche la neutralità tra fonti di approvvigionamento ed una nuova ripartizione entry/exit, come indicate in risposta al DCO 182/2018/R/Gas.